

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3177-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PELLICINI)**

**Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 2005**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2004**

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende autorizzare l'adesione a un Accordo considerato tra i più rilevanti e di vasta portata finora sottoscritti nell'ambito della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (CMS).

Esso riguarda un gran numero di specie di uccelli acquatici migratori per la cui conservazione è necessaria l'attivazione di azioni concertate fra gli Stati che ospitano popolazioni nidificanti, quelli che ospitano le specie durante le migrazioni e gli Stati che ospitano le popolazioni svernanti in Africa.

L'Italia è un Paese in posizione centrale tra le principali vie di migrazione tra Europa e Africa, nonché un Paese importante per lo svernamento di numerose specie che nidificano nel Nord Europa. L'assenza dell'Italia tra i Paesi aderenti all'Accordo appare evidentemente alla comunità internazionale come una grave carenza ed un ostacolo alla migliore applicazione possibile dell'Accordo stesso, anche in considerazione della posizione geografica del nostro Paese, critica rispetto alle principali rotte di migrazione dell'avifauna acquatica.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV della citata Convenzione (CMS), cui l'Italia ha aderito con la legge 25 gennaio 1983, n. 42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'area di distribuzione delle specie migratrici si impegnino a concludere gli Accordi ogni volta che questi risultino utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.

L'Accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1999, dopo l'avvenuta ratifica dello

stesso da parte di sette Paesi europei e sette Paesi africani.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è l'Autorità italiana incaricata dell'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'articolo V, paragrafo 1, lettera a), dello stesso.

L'Accordo si compone di 17 articoli, di 3 allegati e una tabella.

L'articolo I definisce la terminologia utilizzata e l'area geografica interessata dall'Accordo.

L'articolo II stabilisce che le Parti devono prendere misure coordinate atte a mantenere le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato favorevole di conservazione o di riportare queste in detto stato. Per implementare tali misure di conservazione, le Parti devono tenere in considerazione il principio di precauzione.

L'articolo III contempla le misure generali di conservazione, elencando le principali misure che le Parti devono prendere per la conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, prestando particolare attenzione tanto alle specie minacciate, quanto a quelle in uno stato di conservazione sfavorevole. Obblighi che, in parte, sono già previsti in alcuni testi di legge e nelle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

L'articolo IV richiama il piano d'azione e le linee guida per la conservazione riportate nell'Allegato 3 dell'Accordo. Le sue azioni specifiche consistono in misure generali di conservazione quali: conservazione delle specie, conservazione degli *habitat*, gestione delle attività umane, ricerca e monitoraggio, educazione ed informazione, implementazione. Le linee guida per la conservazione dovrebbero essere sottoposte alla Riunione

delle Parti per la loro adozione alla prima sessione e dovrebbero essere regolarmente riviste.

Con l'articolo V si fissano gli adempimenti delle singole Parti al fine dell'applicazione dell'Accordo nonché le regole di partecipazione finanziaria al bilancio preventivo dell'Accordo.

L'articolo VI indica nella Riunione delle Parti l'organismo che prende le decisioni relative al presente Accordo, stabilendone le modalità di convocazione nonché i suoi poteri. Tra questi ultimi vi sono, in particolare, quello di stabilire le raccomandazioni per le Parti, adottare specifiche azioni per migliorare l'efficacia dell'Accordo, definire dei piani d'azione.

L'articolo VII disciplina le modalità di composizione ed i compiti del comitato tecnico. Tra i suoi compiti vi sono, in particolare, quelli di fornire indicazioni ed informazioni tecnico-scientifiche alla Riunione delle Parti nonché quello di formulare raccomandazioni riguardanti il Piano d'Azione, l'attuazione dell'Accordo e ulteriori ricerche che potrebbero essere portate avanti.

Gli articoli VIII e IX elencano le funzioni del Segretariato dell'Accordo con particolare riferimento alle relazioni con gli organismi internazionali che si interessano di uccelli acquatici migratori e dei loro *habitat*.

L'articolo X stabilisce che l'Accordo può essere migliorato ad ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti.

Le proposte di emendamento possono essere avanzate da ciascuna Parte.

Gli articoli XI e XII disciplinano gli effetti dell'Accordo sulle Convenzioni e la legislazione internazionale nonché le regole per la risoluzione delle dispute.

Con gli articoli XIII e XIV vengono stabilite le modalità di sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione dell'Accordo nonché le modalità della sua entrata in vigore.

Con l'articolo XV si conviene che le condizioni dell'Accordo non devono essere soggette a riserve generali.

L'articolo XVI prevede la possibilità di denuncia dell'Accordo scrivendo una notifica al depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notifica.

Con l'articolo XVII si dispone che l'originale dell'Accordo, tradotto in arabo, inglese, francese e russo, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che sarà il depositario. Viene altresì disciplinato il ruolo del depositario in caso di nuova sottoscrizione, modifica e denuncia dell'Accordo.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

26 luglio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FASOLINO)

22 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione all'adesione)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*